

**DELIBERAZIONE 19 SETTEMBRE 2013**  
**397/2013/R/IDR**

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PROPOSTE DA AATO 5 – MARCHE SUD ASCOLI PICENO PER IL GESTORE CIIP S.P.A. E DA AATO VALLE DEL CHIAMPO PER I GESTORI ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. E MEDIO CHIAMPO S.P.A. ED APPROVAZIONE DEI CORRELATI PIANI ECONOMICO-FINANZIARI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 19 settembre 2013

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE), che istituisce un “Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477 del 26 luglio 2000 (di seguito: Comunicazione COM(2000)477), recante “Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673 del 14 novembre 2012 (di seguito: Comunicazione COM(2012)673, recante “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”);
- la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (di seguito: legge 36/94), recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11) e, in particolare, l'art. 10, commi 14 e 28;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità

- per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221 (di seguito: decreto legge 179/12), recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, ed, in particolare, l’articolo 34;
  - la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti tariffari e per l’avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici” (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);
  - il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
  - il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012, dal tema “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
  - la richiesta di parere inoltrata al Consiglio di Stato in data 23 ottobre 2012 (prot. Autorità n. 33500 del 2012);
  - la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/IDR e 485/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
  - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il suo Allegato A recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge n. 36/94 e al d.lgs. n. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
  - il parere del Consiglio di Stato, sez. II, 25 gennaio 2013 n. 267 (di seguito anche: parere 267/13) in merito alla decorrenza temporale delle funzioni di regolazione tariffaria assegnate all’Autorità nel settore dei servizi idrici;
  - la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell’aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d’ambito e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 73/2013/R/IDR);
  - la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2013, 108/2013/R/IDR, relativa al “Differimento dei termini di trasmissione dei dati, delle proposte tariffarie e dell’aggiornamento del piano economico-finanziario in materia di metodo tariffario transitorio del servizio idrico” (di seguito: deliberazione 108/2013/R/IDR);
  - la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe, in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico” (di seguito: deliberazione 271/2013/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 18 luglio 2013, 319/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la riforma dei criteri e dei metodi per la regolazione dei programmi di investimento nel settore dei servizi idrici” (di seguito: deliberazione 319/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 339/2013/R/IDR del 25 luglio 2013, recante “Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica - Primi orientamenti” (di seguito documento per la consultazione 339/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR del 1 agosto 2013, recante “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (di seguito documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- le comunicazioni trasmesse dall’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Marche Sud-Ascoli Piceno e dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Valle del Chiampo ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR e 73/2013/R/IDR, le note prot. 25929 del 23 luglio 2013 e prot. 26351 del 26 luglio 2013 inviate dall’Autorità, rispettivamente, all’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Marche Sud-Ascoli Piceno e all’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Valle del Chiampo, e le comunicazioni inviate dalle dette Autorità d’Ambito in risposta, rispettivamente prot. 27883 del 12 agosto 2013 e prot. 28087 del 19 agosto 2013, nonché le precisazioni ulteriori prot. 29435 e prot. 29403 del 10 settembre 2013.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481” e sopprimendo contestualmente l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;
- l’art. 10, comma 11, del decreto legge 70/11 stabilisce che le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici debbano perseguire la finalità di “garantire l’osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell’efficienza, dell’economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici”;
- il d.P.C.M. 20 luglio 2012, attuativo dell’art. 21, comma 19, del decreto legge 201/11, specifica le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, dettagliandone le relative finalità;
- l’art. 2, comma 1, del medesimo d.P.C.M. 20 luglio 2012 precisa inoltre che “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo”;

- a tal riguardo, l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che “L’Agenzia ... [ora l’Autorità] predisporre il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell’utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»” e “approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti”;
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 dettaglia il ruolo dell'Autorità nelle determinazioni tariffarie. In particolare, la lettera f) precisa che l'Autorità: “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità (...) intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti”;
- l'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12 dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predisporre la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per

l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;

- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- con la deliberazione 347/2012/R/IDR sono stati posti in capo ai gestori del servizio idrico integrato alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- in esito all'attività di analisi e allo svolgimento del processo partecipativo - che ha incluso lo svolgimento di ulteriori seminari, numerosi incontri con i soggetti interessati richiedenti e l'organizzazione di una Conferenza Nazionale sulla Regolazione dei Servizi Idrici, tenuta a Milano in data 3 dicembre 2012 – il 28 dicembre 2012 è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013. Il provvedimento è stato completato con la deliberazione 73/2013/R/IDR, che ha approvato le linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del Piano d'Ambito e, successivamente, con l'approvazione, in data 28 febbraio 2013, della deliberazione 88/2013/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE, introducendo anche modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR;
- l'invio delle proposte tariffarie da parte degli Enti d'Ambito o dei soggetti competenti era previsto entro il termine del 31 marzo, poi differito, ai sensi delle deliberazione 108/2013/R/IDR, anche su richiesta degli Enti d'Ambito medesimi, al 30 aprile 2013;
- l'Autorità, a seguito delle proposte e dei calcoli tariffari ricevuti e alla luce della emersa necessità di approfondimenti istruttori, indispensabili all'approvazione delle tariffe predisposte, con deliberazione 271/2013/R/IDR ha conferito mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID) a richiedere tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili allo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle singole tariffe;
- da ultimo, con il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR del 1 agosto 2013, l'Autorità ha prefigurato la possibilità di prevedere ulteriori strumenti e schemi regolatori adottabili da parte degli Enti d'Ambito in funzione degli obiettivi dai medesimi prefissati.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 6, della deliberazione 585/2012/R/IDR, prevede, al comma 6.1, che la tariffa sia predisposta dagli Enti d'Ambito, o dai soggetti all'uopo competenti, con procedura partecipata dal gestore interessato;
- il medesimo comma prevede che gli Enti d'Ambito preposti siano tenuti a verificare la validità delle informazioni ricevute e che, se necessario, le

rettifichino, le integrino o le modifichino secondo criteri funzionali ai principi di recupero integrale dei costi e di riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

- il comma 6.4, del medesimo articolo prevede inoltre che la comunicazione del calcolo tariffario da parte degli Enti d'Ambito, come esplicitato nel piano economico-finanziario, sia effettuata inviando all'Autorità:
  - a) il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta ( $\theta$ ) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito tariffario, rispettivamente per il 2012 e il 2013;
  - b) una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata, anche con riferimento ai dati di piano d'ambito imputati, e le eventuali rettifiche operate;
  - c) la modulistica inviata dal gestore ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR, come eventualmente rettificata;
  - d) la documentazione di supporto alle rettifiche operate;
- il comma 6.6, del medesimo articolo prevede infine che, a seguito della determinazione da parte degli Enti d'Ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione;
- con deliberazione 73/2013/R/IDR, nell'ambito della definizione di linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario dei piani d'ambito, sono state precisate le modalità di trasmissione all'Autorità dei piani economico-finanziari aggiornati e i contenuti minimi della documentazione da inviare unitamente all'istanza di verifica (articolo 2.3):
  - a) i prospetti di piano tariffario e rendiconto finanziario conformi agli schemi forniti dall'Autorità;
  - b) una relazione che illustri le modalità di aggiornamento del PEF a seguito della deliberazione 585/2012/R/IDR e le principali assunzioni adottate per la proiezione delle varie grandezze economiche del Piano negli anni successivi al 2013;
  - c) la convenzione che regola i rapporti tra Ente d'ambito e gestore;
- nell'ambito delle attività istruttorie, di cui alla citata deliberazione 271/2013/R/IDR, con note inviate via mail in data 23 luglio 2013 e 26 luglio 2013 (prot. Autorità n. 25929 e n. 26351) a ciascuno degli Enti di Ambito di cui all'Allegato A della presente deliberazione, sono stati richiesti ulteriori documenti, informazioni e chiarimenti per procedere all'approvazione delle tariffe e alla verifica dei correlati piani economico-finanziari;
- con note pervenute in data 12 agosto 2013 e 19 agosto 2013 (prot. Autorità n. 27883 e n. 28087) gli Enti di Ambito di cui all'Allegato A hanno dato esaustivo riscontro alle note richiamate, trasmettendo all'Autorità la documentazione e le informazioni richieste;
- inoltre, con note pervenute in data 10 settembre (prot. Autorità n. 29435 e n. 29403), i medesimi Enti d'Ambito hanno confermato la predisposizione tariffaria trasmessa sulla base della normativa vigente, ritenendo gli strumenti già a loro disposizione idonei al raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di programmazione;
- con la richiamata nota, pervenuta in data 10 settembre (prot. Autorità n. 29403), l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Valle del Chiampo ha, tra l'altro, dato

conferma del fatto che la variazione dell'entità degli investimenti riscontrata tra il valore risultante dal Piano d'Ambito e quello sottostante all'elaborazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario – coerente con il calcolo tariffario proposto – è dovuta al cambio di perimetro delle attività considerate ai fini della predisposizione tariffaria medesima, nelle more del contestuale adeguamento del programma degli interventi contenuto nella pianificazione di Ambito;

- con gli atti e i documenti trasmessi sono stati, peraltro, predisposti valori massimi della tariffa comunque inferiori, per ciascun anno e nel periodo considerato, ai limiti di cui al comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR;
- l'Autorità, secondo quanto disposto dall'art. 2.6, della deliberazione 347/2012/R/IDR, si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con gli atti e i documenti trasmessi, gli Enti d'Ambito di cui all'Allegato A hanno individuato, tra gli interventi prioritari per il raggiungimento degli obiettivi, nazionali ed europei, di qualità ambientale e della risorsa, i seguenti:
  - interventi su impianti di depurazione, anche sviluppando tecniche per la riduzione dei fanghi e più generalmente per ottenere una migliore efficienza del relativo ciclo tecnologico;
  - estensione della rete fognaria a favore di zone non servite, riordino e potenziamento delle reti fognarie e degli impianti di sollevamento, interventi finalizzati alla separazione delle reti fognarie miste;
  - opere di interconnessione dell'acquedotto ed interventi di salvaguardia delle fonti di approvvigionamento;
  - adeguamento degli impianti di disinfezione e di opere elettromeccaniche;
  - estensione della rete di telecontrollo, al fine di regolare e monitorare il funzionamento degli impianti, di governare l'efficienza energetica degli stessi, in particolare di quelli fognari e depurativi e, nel caso della rete acquedottistica, di monitorare e migliorare le prestazioni della rete.

#### **CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre tariffe inferiori a quelle calcolate ai sensi della deliberazione 585/2012/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- dalla documentazione ricevuta risulta che i gestori Acque del Chiampo S.p.A. e Medio Chiampo S.p.A., prendendo atto dei valori del moltiplicatore tariffario proposti dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Valle del Chiampo per gli anni 2012 e 2013, hanno stabilito di applicare, fermi restando gli obiettivi e gli

interventi previsti, valori di 9 diversificati per quote fisse e quote variabili, per categorie di usi e per scaglioni di consumo, con conseguente applicazione di valori medi del moltiplicatore tariffario (come dettagliati nella Tabella 2 dell'Allegato A) inferiori a quelli trasmessi dall'Ente d'Ambito per la relativa approvazione.

**RITENUTO CHE:**

- sulla base dei dati inviati ai sensi della deliberazione 347/2012/R/IDR e da quanto emerso nell'ambito degli approfondimenti istruttori disposti con la deliberazione 271/2013/R/IDR, per le gestioni di cui all'Allegato A, non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 3 della deliberazione 585/2012/R/IDR, e non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui all'articolo 6.7 della deliberazione da ultimo richiamata;
- per le gestioni di cui all'Allegato A, siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, degli atti e delle informazioni inerenti le predisposizioni tariffarie e l'aggiornamento del piano economico-finanziario, secondo quanto disposto dalla deliberazione 585/2012/R/IDR e dalla deliberazione 73/2013/R/IDR;
- a seguito della valutazione delle istanze di aggiornamento dei piani economico-finanziari trasmesse dagli Enti di Ambito di cui all'Allegato A, gli elaborati ricevuti risultino coerenti con le disposizioni delle richiamate deliberazioni 585/2012/R/IDR e 347/2012/R/IDR, nonché, per gli anni successivi al 2013, con le indicazioni contenute nella deliberazione 73/2013/R/IDR;
- sia opportuno assicurare il raggiungimento degli obiettivi prioritari derivanti dalla legislazione comunitaria ed interna e puntualmente individuati negli atti e documenti trasmessi dagli Enti d'Ambito, rispetto ai quali, in coerenza con i pareri espressi dalle Regioni competenti, si ritiene di non formulare rilievi;
- le proposte tariffarie, di cui alla tabella 1 dell'Allegato A, comunicate all'Autorità, appaiano adeguate al raggiungimento dei citati obiettivi e dei previsti livelli di qualità del servizio, garantendo altresì che la gestione dei servizi idrici avvenga in condizioni di efficienza e di equilibrio economico-finanziario;
- i piani economico-finanziari, nei quali risultano esplicitate le predisposizioni tariffarie riportate nella tabella 1 dell'Allegato A, siano stati elaborati coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente di Ambito, nelle more dell'adeguamento dovuto alla modifica di perimetro delle attività considerate ai fini della predisposizione tariffaria ;
- per rendere effettivi i benefici all'utenza derivanti dalla decisione dei gestori di applicare tariffe inferiori a quelle approvate dall'Ente d'Ambito, sia opportuno, ai fini dell'effettuazione degli eventuali conguagli, di cui al titolo 11, dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR, fare riferimento, quali valori massimi, ai valori medi del moltiplicatore tariffario 9 effettivamente applicati dal gestore, se inferiori a quelli trasmessi dall'Ente d'Ambito all'Autorità per l'approvazione



## **DELIBERA**

1. di concludere il procedimento di verifica dei piani economico-finanziari aggiornati dagli Enti di Ambito di cui all'Allegato A approvando, con riferimento al periodo considerato dal MTT, i medesimi senza rilievi ai sensi dell'articolo 2.7, della deliberazione 73/2013/R/IDR;
2. di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, i valori del moltiplicatore  $\vartheta$  proposti dagli Enti d'Ambito di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A, disponendo per le relative gestioni l'aggiornamento tariffario, per gli anni 2012 e 2013, ai sensi dell'articolo 6.5, della deliberazione 585/2012/R/IDR;
3. di utilizzare, quali valori massimi ai fini dell'effettuazione degli eventuali conguagli di cui al titolo 11, dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR, i valori medi del moltiplicatore tariffario che i gestori Acque del Chiampo S.p.A. e Medio Chiampo S.p.A. hanno stabilito di applicare alle tariffe praticate agli utenti finali, come riportati nella Tabella 2 dell'Allegato A al presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo di allegato, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

19 settembre 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*